



FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI NELLA CRISI DELLA COPPIA GENITORIALE: tutele processuali e prassi nel distretto della Corte di Appello di Torino

Prima dell'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso (L. n. 54 del 2006), la situazione era chiara: dei figli legittimi si occupava il Tribunale Ordinario che, in forza dell'art. 155 c.c. e all'interno della procedura di cui agli artt. 706 e seguenti c.p.c., disponeva, in punto affidamento, regime di visite al genitore non affidatario, assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli.

La tutela dei figli naturali era, invece, divisa tra il Tribunale per i Minorenni, che si occupava dell'affidamento e regime di visite al genitore non affidatario (e ciò tramite un'interpretazione ampia dell'art. 317 bis c.c. e con il rito di cui all'art. 336, ultimo comma, c.c.) e il Tribunale Ordinario che, in forza dell'art. 148 c.c. (anch'esso utilizzato in modo ampio, anche per la semplice liquidazione del contributo al mantenimento) o degli artt. 443-446 c.c. sugli alimenti, si occupava delle questioni economiche.

La legge 54 del 2006 sembra, finalmente, avere attuato quel "... processo unitario che coinvolge il momento della sorte dei figli comuni e quello della regolazione dei rapporti patrimoniali relativi al mantenimento della prole" auspicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 166 del 1998.

L'art. 4 prevede, infatti, che: "Le disposizioni della presente legge – che ricordiamo sono sia sostanziali che processuali – si applicano anche

in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

Tralasciando le opposte interpretazioni della disposizione in esame date dai Tribunali ordinari e minorili nell'imminenza della pubblicazione della norma, si deve ricordare che la Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il conflitto di competenza negativo sorto, tra gli altri, tra i Tribunali Ordinario e Minorile di Milano, con una ordinanza (n. 8362 del 3 aprile 2007) ha statuito: "**La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio da un lato, e di quelle economiche inerenti il loro mantenimento dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato – in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati o meno, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio".**

La Corte, in sostanza, ha sostenuto

che: l'art. 155 c.c., modificato dalla legge 54/2006, riplasma (e non abroga, come altri avevano sostenuto) l'art. 317 bis c.c.; il 317 bis c.c. è di competenza del T.M. in forza dell'art. 38 disp. att. c.c. che non è stato modificato; vi è, in ogni caso, necessità di evitare disuguaglianze processuali tra figli legittimi e naturali, anche nel rispetto del principio della "concentrazione delle tutele", che deriva dalla norma costituzionale (art. 111 Cost.) sul giusto processo ed ha a che fare anche con il criterio della "ragionevole durata del processo".

Dal 3 aprile del 2007, ovvero circa da un anno, dunque, è pacifico (!) che la competenza a decidere sulle questioni di affidamento, diritto di visita, contributo al mantenimento ed assegnazione della casa coniugale nella crisi delle coppie di fatto è del Tribunale per i Minorenni, nel caso che ci occupa, di Torino, quantomeno quando le domande siano proposte contestualmente.

Eccomi, dunque, al punto esclamativo ed interrogativo lanciato nel paragrafo precedente.

Vi è, infatti, da sottolineare che, a contrario, ovvero quando le domande non siano proposte congiuntamente, ad esempio quando le parti abbiano già in precedenza raggiunto un accordo o abbiano ottenuto un provvedimento sulle questioni relative ad affido e visite, ci si dovrebbe, invece, rivolgere, per la decisione sulle sole questioni economiche, al Tribunale Ordinario,

ma così non è o perlomeno così non è in tutti i Tribunali del distretto della Corte di Appello.

Se, infatti, i Tribunali cosiddetti minori hanno continuato tranquillamente a statuire sui ricorsi ex art. 148 c.c., in ossequio ad una marcata tendenza dei collegi dei loro Fori a risolvere, anche con qualche forzatura, in modo bonario le questioni legate ad affido e visite dei loro assistiti pur di non sobbarcarsi la fatica ed i costi di condurre la causa a Torino avanti al Tribunale per i Minorenni, non così il Tribunale Ordinario di Torino.

Con una sentenza 2/7-28/8 del 2007, ampiamente e coerentemente motivata la nostra Settima Sezione Civile sostiene al contrario che: *“Le due questioni, relative all’aspetto economico del mantenimento e all’affidamento e alla regolamentazione degli incontri con il genitore non convivente, sono strettamente intrecciate e le valutazioni da effettuare per la decisione in ordine alla previsione di un assegno a carico del genitore non convivente sono inscindibili dall’aspetto riguardante l’affidamento, la collocazione prevalente del minore e le modalità e i tempi di incontro con il genitore non convivente, secondo i criteri previsti dall’art. 155 comma 2 e comma 4 cod. civ. sopra riportati; stretto intreccio e inscindibilità di valutazione evidenziati dall’ordinanza della Corte di Cassazione. Solo una soluzione che ravvisi la competenza del Tribunale per i Minorenni per tutte le controversie relative al mantenimento dei figli minori naturali, siano esse proposte unitamente alla domanda di affidamento o siano proposte separatamente, è conforme ai principi enunciati dall’ordinanza della Suprema Corte ed in particolare ai principi costituzionali di eguaglianza e di concentrazione delle tutele”*.

Purtroppo, però, il Tribunale Minorile non regge il gioco e, con provvedimento in data 5 luglio 2007, a sua volta si è dichiarato incompetente con la seguente motivazione: *“... ritenuto che questo Tribunale non è competente a decidere in ordine al ricorso presentato, in quanto esso involge esclusivamente questioni di carattere economico non contestuali a quella sull’affidamento, a nulla rilevando*

che quest’ultima sia stata precedentemente stabilita dal Tribunale per i Minorenni”.

Quindi, per fare un bilancio su questo primo punto, nel nostro distretto di Corte di Appello non è ancora stata realizzata una piena parità di tutela dei figli naturali rispetto a quelli legittimi (anzi al momento i figli naturali che necessitano di sole disposizioni economiche non sanno a che giudice rivolgersi, tanto che, pare opportuno, suggerire ai collegi di presentare ricorsi al T.M. chiedendo, unitamente alla liquidazione o revisione dell’assegno di mantenimento, anche una qualche seppur minima modifica in punto affido o visite, in modo da radicare con certezza la competenza ed evitare situazioni di denegata giustizia).

Vi sono altri punti, invece, sui quali la tutela giudiziaria resta differenziata ma non necessariamente a sfavore dei figli naturali.

Occorre ricordare, infatti, che nel luglio del 2008 è entrata in vigore, a sorpresa e dopo anni di rinvii, la parte processuale della legge sull’adozione – legge 149 del 2001 –, la quale ha profondamente innovato il processo per la dichiarazione di adottabilità dei minori in stato di abbandono, rendendolo più consono all’art. 111 Cost. e modificando anche l’art. 336 c.c., con l’introduzione dell’obbligo della difesa tecnica di tutte le parti coinvolte, compreso il minore.

Tralasciando le complesse questioni sulla difesa del minore, deve, dunque, sottolinearsi che oggi i due genitori naturali che intendano regolamentare la cessazione della loro convivenza, anche se sono d’accordo, debbono presentarsi avanti al Tribunale Minorile **muniti di difensore**, a differenza dei coniugi che, per una interpretazione per nulla condivisa da chi scrive dell’art. 707, 1° comma, c.p.c., a sua volta modificato dal cosiddetto decreto competitività, possono, quantomeno a Torino – non così in tutti i Tribunali del distretto – proporre da soli il ricorso e presentarsi al Presidente senza l’assistenza del difensore, con tutti i noti soprusi nei confronti delle parti emotivamente o economicamente più deboli.

Sotto il profilo della difesa tecnica, dunque, i figli naturali sono oggi in vantaggio rispetto a quelli legittimi.

Vi è un altro punto che, recentemente, fa segnare un importante vantaggio alla tutela dei primi: si tratta della prassi e dei tempi processuali previsti al T.M. a seguito della nuova gestione delle questioni relative agli artt. 317 bis c.c. fortemente voluta dal nuovo Presidente, dott. Fulvio Villa.

Il dott. Villa, infatti, superata la precedente organizzazione tabellare che prevedeva che le cause ex artt. 317 bis e 155 c.c. venissero smistate tra i magistrati secondo un criterio di ripartizione territoriale, ha organizzato un gruppo di giudici, tra cui lui stesso, che si occuperanno di tutte le cause di cessazione della convivenza, indipendentemente dalla residenza delle parti, quantomeno fino all’emissione di un provvedimento provvisorio.

È dunque previsto che, per i ricorsi presentati successivamente al 1° marzo 2008, sia emesso un decreto che prevede: la data di fissazione dell’udienza entro 60 giorni dal deposito, il termine di notifica del ricorso e decreto al convenuto (entro giorni 30 dall’udienza), il termine di costituzione del convenuto 10 giorni liberi prima dell’udienza di comparizione (che sarà tenuta, a seconda delle problematiche dibattute dai magistrati togati o onorari), l’ordine alle parti di produrre la documentazione fiscale (e nella specie i modelli fiscali degli ultimi due anni), l’avviso che le parti possono rivolgersi alla mediazione familiare con alcuni dettagli su come funziona e gli indirizzi utili per individuare i centri di mediazione presenti sul territorio, l’avviso alle parti che debbono farsi assistere da un difensore con l’indicazione dei requisiti per il patrocinio a carico dello Stato. Nel decreto viene anche concesso un termine successivo all’udienza di comparizione di giorni 10 per le memorie conclusive e di giorni 5 per le repliche e viene indicata la data in cui la questione verrà discussa in Camera di Consiglio.

Non c’è dubbio, dunque, che, tenuto conto dei tempi di attesa di quattro/cinque mesi, per ottenere un’udienza di separazione, quantomeno avanti al Tribunale di Torino, la prassi instaurata vede la tutela dei figli naturali primeggiare nettamente su quella dei figli legittimi.